

LEGGE REGIONALE 8 ottobre 2014, n. 41

“Misure di tutela delle aree colpite da xylella fastidiosa”.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1
Finalità

1. Al fine di garantire la continuità dell'uso agricolo e della destinazione rurale, i terreni soggetti a espianto a causa della xylella fastidiosa, solo per le piante di ulivo monumentale tutelate dalla specifica legge regionale, per effetto della decisione di esecuzione 2014/87/EU della Commissione Europea, del 13 febbraio 2014, relativa alle misure per impedire la diffusione nell'Unione della xylella fastidiosa, e successive sostitutive e integrative, non possono cambiare per almeno quindici anni la tipizzazione urbanistica vigente al momento dell'espianto, salvo che una diversa tipizzazione sia prevista da strumenti urbanistici adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le situazioni di miglioramento fondiario e di riconversione colturale.

Art. 2

Elenco terreni infetti

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, è istituito presso l'Area delle Politiche per lo sviluppo rurale, l'elenco dei terreni infetti interessati da espianto.
2. L'elenco contiene le seguenti informazioni:
 - a) perimetrazione del terreno soggetto a espianto;
 - b) dati catastali;
 - c) dati identificativi dei proprietari;
 - d) superficie interessata;
 - e) numero di piante espiantate;
 - f) rilievo georeferenziato dell'area e delle singole piante espiantate.
3. L'elenco di cui al comma 2 è pubblicato sul Sistema informativo territoriale (www.sit.puglia.it) della Regione Puglia.
4. Le informazioni contenute nell'elenco istituito con la presente legge e i relativi aggiornamenti sono altresì comunicati dalla struttura regionale al Comune competente per territorio, il quale provvede alla pubblicazione sull'Albo pretorio.

Art. 3



Criteri premiali

1. A sostegno dell'attività agricola e dello sviluppo rurale per le aree soggette all'espianto di cui all'articolo 2, la Regione, compatibilmente con la normativa comunitaria e nazionale, valuta l'introduzione di criteri premiali nell'erogazione di finanziamenti.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 8 ottobre 2014

VENDOLA



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 080 540 6316 / 6372 / 6317 - Fax 080 540 6379
Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>
e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**

Autorizzazione Tribunale di Bari N.474 dell'8-6-1974
S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza